

AUTORIZZAZIONI PER COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA

(Art. 9 del Codice della Strada)

1 - Disciplina normativa generale

L'art. 233 della Legge Regionale 3/99, come modificato dalla L.R. 36/02, (in applicazione all'art. 163, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 112/98) ha trasferito agli Enti Locali la competenza al rilascio delle autorizzazioni per competizioni sportive su strada (con o senza veicoli a motore), la cui disciplina è contenuta nell'art. 9 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Il rilascio dell'autorizzazione spetta ai Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune e alle Provincie in tutti gli altri casi.

L'Ente autorizzante dovrà acquisire preventivamente il nulla osta dagli altri Enti proprietari delle strade (nel caso le competizioni si svolgano su strade di proprietà di più Enti).

Occorre precisare che il trasferimento di competenze riguarda le sole funzioni amministrative, come si evince dal testo del citato D.Lgs. 112/98, mentre restano invariate le attribuzioni delle altre Autorità statali per la valutazione in merito all'ordine pubblico, alla sicurezza del pubblico e alla regolarità della circolazione stradale.

In questi termini deve essere letta la Circolare del Ministero dell'Interno 8/11/1998, n. 300/A/55805/116/1 che chiarisce le attribuzioni dei singoli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo.

La Circolare stabilisce infatti che all'Ente cui compete il rilascio dell'autorizzazione è demandata la valutazione sulla compatibilità della manifestazione in merito al traffico, alla sicurezza e fluidità della circolazione, all'ordine pubblico e alla sicurezza degli spettatori, mentre il nulla osta degli Enti proprietari delle strade ha per oggetto una valutazione esclusivamente tecnica della compatibilità della gara con la conservazione della strada, nonché con le esigenze di tutela dell'incolumità dei concorrenti in relazione allo stato del fondo stradale anche in ragione di situazioni particolari legate al relativo sviluppo plano-altimetrico.

Tuttavia la Circolare, tutt'ora applicabile ma emanata quando la competenza al rilascio dell'autorizzazione era di competenza della Prefettura, non può essere interpretata in modo estensivo nel senso di ritenere trasferite in capo agli Enti Locali anche le valutazioni in merito all'ordine pubblico e ai riflessi che la manifestazione potrebbe avere sul traffico, l'ordine pubblico e la sicurezza degli spettatori.

Da quanto sopra esposto si ribadisce pertanto che gli organizzatori dovranno inoltrare domanda al Comune (nel caso la manifestazione si svolga su strade di proprietà di un solo comune) o alla Provincia per il rilascio dell'autorizzazione ma **copia della domanda deve essere obbligatoriamente inviata alla Questura di Reggio Emilia** (come prescritto anche dal comma 2 dell'art. 233 della LR 3/99 che richiama l'art. 123 del R.D. 635/40) e, in particolare, **alla Prefettura – UTG** che, sulla base dell'autorizzazione concessa provvederà al rilascio dell'ordinanza di sospensione temporanea del traffico veicolare, qualora lo ritenga necessario ai fini di garantire la sicurezza della circolazione (art. 7-bis del C.d.S).

Tale ordinanza è da ritenersi condizione sospensiva di validità della autorizzazione provinciale.

Nel caso la manifestazione attraversi il territorio di più comuni o interessi strade statali, gli organizzatori dovranno inoltrare **copia della domanda ai Sindaci interessati o all'Anas** ai fini del rilascio del prescritto nulla – osta con le modalità più avanti indicate.

Ai sensi dell'art. 6-bis del C.d.S, quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte degli organi di polizia stradale ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione i cui requisiti sono indicati nel disciplinare tecnico approvato con provvedimento del 27/11/2002 (G.U. n. 56 del 06/03/2008) emanato in applicazione del successivo art. 6-ter.

Sulla G.U. - S.G. n. 85 dell'11/04/2012, è stato pubblicato il provvedimento dirigenziale 27/02/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, che apporta modifiche al suddetto Disciplinare per le scorte tecniche e le cui disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 11/05/2012.

Con Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale - Prot. 300/A/3634/12/116/1/1 del 11/05/2012 sono state impartite le prime disposizioni applicative alla nuova normativa.

Occorre in merito precisare che, sebbene l'art. 6-bis prevede che le prescrizioni in merito alla tipologia di scorta da adottare siano indicate nel provvedimento di autorizzazione, ciò non contrasta con la ripartizione di competenze sopra indicata fra Enti locali e Autorità statali in quanto la Provincia o il Comune si limitano ad indicare quali strumenti ritengano più opportuni per garantire la sicurezza della circolazione ma non impongono in alcun modo prescrizioni agli Organi di Polizia Stradale ai quali resta la piena discrezionalità in ordine alle modalità per lo svolgimento del Servizio.

Nel caso gli organizzatori intendano preventivamente richiedere la scorta degli Organi di Polizia Stradale, dovranno inoltrare apposita richiesta al Comandante della Polizia Stradale.

2. Disciplina normativa per le competizioni motoristiche

Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono preventivamente richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno che verrà reso noto entro il mese di febbraio dell'anno successivo mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il nulla osta può essere concesso qualora venga riconosciuto dal Ministero il carattere sportivo delle competizioni e queste non siano idonee a creare gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario. Alla richiesta deve essere allegato il preventivo parere del C.O.N.I. (necessario appunto ai fini del riconoscimento del carattere sportivo).

Tale parere non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza (si tratta in sostanza delle gare di

regolarità per auto storiche denominate dai regolamenti sportivi come “Regolarità classiche”).

La disciplina per le gare con veicoli a motore è dettagliatamente specificata nell’art. 9 del C.d.S (artt. 3, 4, 4-bis e 5), con le modifiche apportate dal DLgs. 15/01/2002 n.9 e, da ultimo, dall’art. 3 della Legge 29/07/2010, n. 120, “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” (pubblicata sulla GU n. 175 del 29/07/2010 - Suppl. Ordinario n. 171 ed entrata in vigore lo scorso 13/08/2010) che ha aggiunto il comma 4-bis con il quale si dispone che “i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78”. Tale normativa presenta spesso notevoli difficoltà interpretative in considerazione delle numerose tipologie e delle variegate formule organizzative disciplinate dai regolamenti sportivi di categoria (in particolare i regolamenti rilasciati dalla CSAI che è la Federazione italiana di riferimento per le competizioni motoristiche).

Occorre pertanto di volta in volta fare riferimento alla **Circolare ministeriale** che, nell’approvazione del programma gare annuale, detta prescrizioni specifiche alle quali devono conformarsi i regolamenti particolari di categoria e costituisce il principale punto di riferimento normativo e alla quale devono altresì conformarsi i regolamenti sportivi di categoria.

In particolare essa distingue fra le due principali tipologie di gare, Regolarità auto (Rally) e velocità auto (la medesima disciplina si applica alle competizioni motociclistiche).

Solo nel caso di gare di regolarità il **collaudo del percorso di gara**, previsto dall’art. 4 del CdS, può essere omissivo, qualora ne sussistano le condizioni (velocità media non eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico) mentre è sempre obbligatorio per le gare di velocità per le quali occorre, altresì, procedere all’accertamento della sussistenza delle misure previste per l’incolumità del pubblico e dei piloti nel rispetto delle disposizioni di cui alla circolare 2/07/1962 n. 68 del Ministero dell’Interno (come ribadito dalla circolare del Min. dei LL.PP. 1/03/2001 n.1558).

3. Disciplina normativa per le manifestazioni che costituiscono pubblico spettacolo con particolare riferimento alle competizioni automobilistiche - competenza della Commissione di Vigilanza di cui all’art. 141 bis R.D. 635/1940.

La disciplina normativa delle manifestazioni che rientrano nel concetto di pubblico spettacolo trova la propria collocazione negli artt. 68, 69 e 80 del R.D. 18/06/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e 120 e segg. del R.D 6/05/1940, n. 635 che disciplinano il rilascio delle licenze da parte del Questore per l’apertura di locali di pubblico spettacolo.

Al fine di rendere operative le relative prescrizioni è stata istituita la CVLPS il cui parere è vincolante per il rilascio della suddetta autorizzazione.

La Commissione è chiamata a verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza nei locali o impianti di pubblico spettacolo mediante l'espletamento dei controlli individuati dall'art. 141 RD 635/1941 e la solidità e la sicurezza dei luoghi in cui stazioneranno gli organizzatori, i partecipanti alla manifestazione ed il pubblico.

Occorre pertanto definire con certezza cosa si intende per locali di pubblico spettacolo per i quali una precisa e dettagliata definizione e classificazione risale alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15/02/1951 e che una costante giurisprudenza ha interpretato affermando che **sono luoghi di pubblico spettacolo solo gli edifici ed i luoghi all'aperto attrezzati con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico e con impianti destinati allo svolgimento dell'intrattenimento.**

Consegue che il mero spazio aperto rientra nel novero dei luoghi di pubblico spettacolo nella sola ipotesi in cui sia stato destinato a manifestazioni attrezzandolo con strutture ricettive, con manufatti destinati allo stazionamento del pubblico e con impianti funzionali allo svolgimento dello spettacolo, anche se amovibili.

Al contrario, quando una manifestazione non si svolga né all'interno di un edificio, né richieda il preventivo allestimento di luoghi all'aperto con la collocazione temporanea di manufatti destinati ad accogliere i partecipanti e gli spettatori, la fattispecie esula dalla nozione di "pubblico spettacolo" rilevante ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S.

Dunque, non richiede l'attivazione della procedura di controllo di stabilità, sicurezza ed igiene demandata alla Commissione di Vigilanza.

Non rientrano pertanto nella competenza della C.V.L.P.S i rally automobilistici qualora non prevedano apposite strutture destinate allo stazionamento del pubblico.

Ciò è stato confermato dalla Prefettura di Reggio Emilia – UTG, con la nota Prot. 173/CPVLPS del 18/06/2009.

Restano comunque in vigore le disposizioni sui controlli relativi alla sicurezza della manifestazione e sono previsti e disposti nei soli casi disciplinati dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e dal suo regolamento attuativo.

Ai sensi dell'art. 123 R.D. 635/1940: "Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il Questore.

L'applicabilità delle relative disposizioni va tuttavia coordinata con i successivi interventi

normativi che hanno in parte reso inefficaci alcune delle disposizioni del T.U.L.P.S. anche in virtù di alcune pronunce giurisprudenziali.

In particolare, il richiamato art. 68 T.U.L.P.S è stato, dichiarato parzialmente incostituzionale con la pronuncia della **Corte Costituzionale n. 561 del 15 aprile 1970** che ha **escluso l'obbligo della licenza del Questore per gli intrattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali.**

Per quanto sopra esposto, chi intende organizzare manifestazioni aventi carattere di pubblico spettacolo (tali sono sempre le gare automobilistiche di velocità) deve comunicare la data e le caratteristiche della manifestazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'Autorità locale di P.S. la quale, dove ritenga anche in difformità da quanto dichiarato dagli organizzatori che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, inviterà gli stessi, a norma dell'art. 123, co. 2 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a munirsi della licenza di cui sopra.

Il rilascio della licenza è subordinato alla verifica degli impianti e delle strutture da utilizzarsi durante lo svolgimento della gara sportiva da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 4 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311) istituita presso la Prefettura che emetterà il relativo parere in ordine al rilascio della licenza.

Quando invece la manifestazione sportiva ha carattere educativo ed è esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, i promotori devono darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione (art. 123 R.D. 635/1940).

Restano salve le disposizioni normative, igienico-sanitaria, di prevenzioni incendi, urbanistico-edilizie e di polizia forestale che prescindono dal TULPS e alle quali occorre comunque attenersi.

In particolare, **è fatto obbligo agli organizzatori di gare automobilistiche di comunicare al Comando dei Vigili del Fuoco le strutture destinante al rifornimento carburante** e chiedere l'agibilità degli impianti tecnici utilizzati e l'idoneità dei luoghi ad esso destinati.

4. *Disciplina delle esclusioni*

Sono escluse dalla disciplina delle autorizzazioni le **manifestazioni non competitive che non hanno carattere agonistico** intese come quelle che non comportano lo svolgersi di una gara tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non e' prevista alcuna classifica e le manifestazioni di regolarità amatoriale.

Non rientrano nella presente disciplina neppure le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti

provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto e similari.

Analogamente può non essere richiesto il nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata, appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di autorizzazione, per gare che interessino più comuni o, comunque, strade provinciali, deve essere inoltrata, sull'apposito modulo predisposto dalla Provincia a

***Provincia di Reggio Emilia
U.O. Sport
c.so Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia***

almeno trenta giorni prima della data prevista per la gara.

La richiesta di autorizzazione, per gare che interessino solo il comune di Casalgrande, deve essere inoltrata a:

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO

P.zza Martiti della libertà n.1

42013 CASALGRANDE RE

Allegati:

La domanda deve indicare dettagliatamente il percorso interessato dalla manifestazione (specificando l'elenco della strade interessate ed allegando planimetria ed eventualmente cronotabella del percorso) e specificare luogo e ora di ritrovo e di arrivo.

Deve inoltre essere allegata copia della polizza assicurativa di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

La domanda va presentata in bollo da Euro 16,00 e ad essa deve essere allegata una marca da bollo di Euro 16,00 per il rilascio dell'autorizzazione.

Sono esentate le associazioni dichiarate O.N.L.U.S. ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997, n. 460 e le Federazioni sportive ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (art. 27-bis della Tabella B allegata al DPR 26/10/1972, n. 462).

Non sono invece esentate le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della Legge 289/02. Detta esenzione non trova infatti applicazione nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche in quanto non menzionate dalla norma (come chiarito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21 del 22/04/2003).

Le domande pervenute oltre i termini previsti o con documentazione incompleta verranno rigettate con provvedimento motivato della Dirigente del Servizio. Le domande non in regola con la disciplina sul bollo verranno inviate al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione (artt. 19 e 31 del DPR 642/72).